

**TRIBUNALE DI FERRARA**

SEZIONE CIVILE

**DECRETO DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA DEL
TITOLO CONCESSO *INAUDITA ALTERA PARTE***

Il Giudice,

Letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. 1509/2025 R.A.C.C.;

dato atto che la giurisprudenza prevalente ritiene che i “*gravi motivi*” di cui all'art. 615, I comma c.p.c. siano integrati anche solo dalla verosimile fondatezza della opposizione, senza che sia necessario anche il pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto, prima della riforma, per ottenere *ex art. 700* l'inibitoria dell'inizio dell'esecuzione;

rilevato che dalla documentazione depositata emerge il *fumus* della fondatezza della dispiegata opposizione posto che la natura di consumatori sembra documentalmente provata dall'atto pubblico (ove viene qualificato come operaio ed come casalinga) e non vi sono altri elementi che depongano in senso contrario;

visto l'art. 12 lett. Q) del contratto di mutuo fondiario che esclude l'applicazione dell'art. 12 lett. F) derogatorio dell'art. 1957 c.c. ai consumatori;

considerato che la vessatorietà della clausola (art. 12 lett. F) ne determinerebbe,

in difetto di prova della trattativa tra le parti, la inefficacia a prescindere da quanto stabilito nel contratto, con applicazione dell'art. 1957 c.c.;

dato atto che dalla documentazione depositata emerge come il creditore abbia receduto dal contratto, così rendendo il debito integralmente esigibile, in data 18 aprile 2016 (doc. 3) e agito in via esecutiva solo in data 23 febbraio 2021 (doc. 4), così violando il termine indicato dall'art. 1957 c.c.

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo *inaudita altera parte* riservando di confermare, modificare o revocare il provvedimento in contraddittorio tra le parti alla prima udienza fissata con l'atto di citazione (8 gennaio 2026).

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Ferrara, 11/08/2025

IL GIUDICE DESIGNATO

Dr. Mauro Martinelli